

N. 01428/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01305/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2010, proposto da:
-----, rappresentata e difesa dall'avv. -----, con domicilio eletto presso l'avv. -----;

contro

Comune di Prato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
-----, con domicilio eletto presso l'avv. -----;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento dirigenziale del Comune di Prato PG. 67111 del 10/06/2010, notificato il 15/06/2010 con cui è stata disposta "la chiusura della struttura sanitaria aperta senza autorizzazione in Via Tiziano n. 9, in corrispondenza del primo locale a sinistra dopo il bancone, dove la Dott.ssa ----- esercitava l'attività di punto prelievi senza autorizzazione" nonchè di ogni altro atto antecedente, contemporaneo, conseguente anche si incognito connesso all'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Prato, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 802/2010 del 3 settembre 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 giugno 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 23 luglio 2010 e depositato il successivo 28 luglio, la dr.ssa Giulia Poggi chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento dirigenziale comunale con cui era disposta la chiusura della struttura sanitaria aperta in via Tiziano, 9, ove essa svolgeva l'attività di punto prelievi in ritenuta assenza dell'autorizzazione richiesta dalla l.r. n. 8/99 quale "punto prelievo organizzato";

Rilevato che la ricorrente, specificando le modalità con cui si era svolto il sopralluogo presso il locale in questione da parte del gruppo di verifica dell'AUSL 4, lamentava: "*1) Violazione per falsa applicazione dell'art. 5, 1 e 2 comma legge regionale Toscana n. 8 del 23/02/1999 nonché dell'art. 15, 1 comma legge regionale Toscana n. 8 del 23/02/1999. Violazione per mancata applicazione dell'art. 1 legge 689/81. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.*", in quanto le richiamate norme prevedevano la necessità di autorizzazione solo per l'attività sanitaria privata di gabinetto di analisi a scopo diagnostico, come confermato anche dalla Regione Toscana in una nota dirigenziale del 14 maggio 2010 comunicata alla ricorrente su sua richiesta, e il sopralluogo effettuato non aveva rilevato alcuno strumento idoneo all'individuazione di detta attività, laddove la ricorrente effettuava unicamente prelievi ematici, comunque liberamente consentiti, anche ai domicili dei pazienti;

Rilevato che si costituiva in giudizio il Comune di Prato, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto l'attività risultava comunque continua e strutturata e ciò era sufficiente per la

necessità di autorizzazione, come anche evidenziato nella su richiamata nota della Regione Toscana;

Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva, motivatamente, la domanda cautelare e la relativa statuizione era confermata anche in sede di appello da parte del Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione Quinta n. 5325/2010 del 24 novembre 2010;

Rilevato che alla pubblica udienza del 15 giugno 2011, in prossimità della quale il Comune resistente depositava copia della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 221/1999, la causa era trattenuta in decisione;

Rilevato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciare la sentenza ai sensi dell'art. 74 c.p.a., attesa la manifesta fondatezza del ricorso e l'assenza di ulteriori memorie delle parti dopo la fase cautelare;

Considerato, infatti, che dal contesto del provvedimento impugnato si rileva che il dirigente comunale ha ritenuto di accumunare, sotto il profilo della normativa applicabile, l'attività di "prelievo del sangue" con quella di "gabinetto di analisi" soggetta alla disposizione di cui all'art. 5 l.r. Toscana n. 8/99;

Considerato che la normativa in esame, per quel che rileva sul caso di specie, è quella di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 5 l.r. cit., che richiede l'autorizzazione del Sindaco per le strutture private sanitarie che gestiscono "*gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e più in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica. Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strumentale si intendono quelle strutture che si pongono come strumentali ad altri operatori e che siano destinate alla sola attività diagnostica con l'uso di attrezzature di una certa complessità;*"

Considerato che la semplice attività di prelievo del sangue, senza diagnostica e refertazione “in loco”, non può essere corrispondente a quella di “gabinetto di analisi” di cui alla norma in questione, come confermato dal dirigente responsabile del competente Settore della Regione Toscana nella nota del 14 maggio 2010 richiamata da entrambe le parti costituite, secondo cui il libero professionista può effettuare nel proprio studio prelievi, con conseguente assunzione di responsabilità per identificazione, conservazione e trasporto, senza però refertare per terzi gli esiti della “processazione” del campione, che compete invece al “laboratorio di analisi” propriamente detto che la effettua;

Considerato, quindi, che un conto è l’attività di “prelievo del sangue”, consentita senza autorizzazione regionale come confermato anche dalla possibilità di effettuare liberamente prelievi presso domicilia dei pazienti, un conto è quella di “gabinetto di analisi”, sottoposta ad autorizzazione ex art. 5 cit. in quanto mediante la stessa si provvede anche a refertazione degli esiti della processazione conseguente al prelievo ematico, come la stessa espressione “analisi” chiarisce sotto un profilo letterale;

Considerato che, nel caso di specie, dal verbale di accertamento su cui si è fondato il provvedimento impugnato, risulta assente l’attività di refertazione in questione, dato che la relativa descrizione prevedeva solo la constatata presenza di un “tavolino predisposto con laccio emostatico, cotone e disinfettante” nonché di un “apposito sacco, contenuto in apposita scatola di cartone ed un contenitore rigido per taglienti” nonché di un “armadietto” con materiale da “prelievi”, tutti elementi che escludeva la refertazione “in loco” dei campioni ematici ivi prelevati;

Considerato, quindi, che non è la caratteristica di “continuità” e “strutturazione” dell’attività che impone l’autorizzazione, come evidenziato dalla difesa del Comune di Prato, se essa non riguarda comunque un “gabinetto di analisi” ma una mera attività di prelievo ematico;

Considerato che la giurisprudenza richiamata dalla difesa del Comune resistente non è relativa ad applicazione della legge regionale Toscana in esame e che, pur dopo la

pronuncia cautelare del Consiglio di Stato che, rigettando l'appello del Comune di Prato avverso l'ordinanza cautelare di questa Sezione, aveva ritenuto non comprovata con assoluta sicurezza l'esistenza di un "gabinetto di analisi" invitando ad altri approfondimenti, non risultano presentati dal Comune medesimo ulteriori elementi a sostegno del provvedimento impugnato;

Considerato, quindi, che nel caso di specie doveva escludersi la presenza di un "gabinetto di analisi" che richiede l'autorizzazione ex art. 5 l.r. cit.;

Considerato che il ricorso merita dunque accoglimento e che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Prato a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)